



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

Codice Fiscale 00409830189

Via Cavour n. 18

Telefono 0382 – 995611 (centralino)

Mail – info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

Pec – protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it

Sito Internet – www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

C.A.P. 27039

Fax 0382-901264

Gemellato con il Comune di Százhalombatta (Ungheria)



Prot. n. 3840

Reg. Ord. n. 6

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19. (art. 50 c. 5 del D. Lgs. 267/2000)

IL SINDACO

VISTO l'art.32 della Legge 838/78 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che recita espressamente "...sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale..."

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23/02/2020.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25/02/2020.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1 marzo 2020.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 8 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.63 del 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzette Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020;
- il Decreto del ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- l'art. 2, comma 3 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del D.L. n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

VISTO che in ambito scientifico è acclarato che la diffusione del virus avvenga attraverso le piccole goccioline della saliva dei soggetti infetti, emessa durante i colpi di tosse, gli starnuti o anche il semplice parlare e che queste goccioline vanno ad infettare direttamente i soggetti prossimi al contagiato o a contaminare le superfici con le quali potrebbero entrare in contatto i soggetti sani;

VISTO che è altrettanto certo che alcuni soggetti sono infetti dal virus pur essendo completamente asintomatici e che quest'ultimi, proprio perché inconsapevoli, rappresentano il più terribile veicolo per la diffusione;

TENUTO CONTO che tutte le raccomandazioni sanitarie sono indirizzate al distanziamento sociale, invitando le persone a restare al proprio domicilio e limitare le uscite solo nei casi di necessità, come prescritto dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che, allo specifico stato di evoluzione del contagio nel territorio comunale, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme sopra citate, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 del D.L. 25/03/2020, n. 19, ovvero non in contrasto con le misure nazionali e regionali;

RITENUTO CHE si intende mettere in atto tutte le misure necessarie alla riduzione della diffusione del virus e, considerando il rischio di contagio per trasmissione oro-nasale malattia, si ritiene l'uso della mascherina un presidio fondamentale nel contrasto della diffusione dello stesso e quindi di tutela della salute collettiva;

CONSIDERATO l'impegno dell'Amministrazione Comunale, anche tramite la Protezione Civile ed unitamente a volontari, nella distribuzione delle mascherine, al fine di dotare la cittadinanza di tale dispositivo di protettivo;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

- A tutti coloro che si allontanino dal proprio luogo di residenza, domicilio o dimora per le motivazioni consentite dai provvedimenti sino ad oggi emanati, di indossare una mascherina protettiva.
- L'accesso negli esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici, postali ed in ogni altro luogo aperto al pubblico è consentito solo a coloro che indossano mascherina protettiva.
- Ai titolari e gestori delle attività commerciali e uffici di inibire l'accesso alle persone non dotate di tale dispositivo e di esporre all'esterno del locale, in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza.

AVVERTE

L'efficacia di queste misure ha decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino al giorno 13/04/2020 incluso.

I trasgressori della presente ordinanza saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 c. 1 della legge 689/81.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Pavia
- alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, per il controllo del rispetto di quanto ordinato col presente provvedimento
- pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia entro sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Comunale, lì 04 aprile 2020



IL SINDACO
Ing. Roberto Zucca